



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.13516/ Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VII, IV e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e
ripascimento degli arenili"
(Reg. Gen. n. 40)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Nicola Marrazzo, Donato Pica e Mario Casillo.
Depositata il 7 luglio 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VII Commissione Consiliare per l'esame;
IV e II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 16.07.2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

Anche in Italia, sebbene con un ritardo ventennale rispetto ad altri Paesi, si sta proponendo un metodo innovativo di difesa delle coste che vede la ricreazione di un arenile con sabbie provenienti da fondali marini come difesa costiera da contrapporsi ai marosi.

Tale metodologia ha dimostrato una duplice valenza poiché, oltre ad attenuare i fenomeni erosivi, permette una rivalutazione della costa ai fini di un utilizzo per uso balneare.

Sul piano economico la metodologia risulta tra le più interessanti e da ciò deriva la sua larga diffusione all'estero e l'interesse che sta riscotendo attualmente in Italia.

Se poi si valutano attentamente anche le tipologie di coste presenti in Campania ci si rende conto che in alcuni tratti, le coste alte intaccate al piede della parte rocciosa con indesiderate incrinature mettono a rischio la falesia stessa e provocano talvolta frane e smottamenti.

La difesa "*morbida*" di una costa tramite la tecnica del ripascimento artificiale prevede una approfondita conoscenza geologica e biologica del sito su cui si agisce oltre che la conoscenza esatta del clima ondoso del mare prospiciente.

La proposta di legge che viene presentata si pone l'obiettivo di regolamentare in maniera razionale le problematiche che sul piano tecnico si presentano, suddividendo per tipologia e competenza gli interventi, distinti in ripristino manutentorio e interventi di ricostruzione (primo impianto) dando precise indicazioni normative in merito alle competenze amministrative nei due casi.

Gli obiettivi che la legge assegna alla Regione si prefigge sono

- 1 Salvaguardia del territorio da pericoli incipienti;
- 2 Valorizzazione delle aree demaniali ai fini di un equilibrato sviluppo turistico balneare;



Consiglio Regionale della Campania

- 3 Regolamentazione nell'utilizzo delle risorse naturali disponibili (sedimenti sabbiosi a mare) nel rispetto delle norme ambientali esistenti;
- 4 Approfondimenti conoscitivi dei fondali al fine di poter ampliare le conoscenze degli stessi e poterne monitorare l'evoluzione nel tempo;
- 5 Monitoraggio degli interventi già eseguiti al fine di valutarne l'efficacia, seguirne l'evoluzione e permettere la migliore ottimizzazione dei risultati per i futuri interventi manutentivi.

Data la vastità e la complessità dell'argomento in esame, solo l'Ente Regione può programmare unitariamente tutte queste attività, mantenendone il controllo operativo.

Infatti le condizioni tecniche necessarie richiedono una conoscenza che va oltre alla conoscenza di una singola unità fisiografica e talvolta richiedono il coinvolgimento delle Regioni confinanti: così facendo la Regione diventa il punto di riferimento di tutti gli enti locali per tale problematica, confermando le sue peculiarità programmatiche.

Inoltre, non a caso, l'Unione Europea prevede, in questo campo, progetti interregionali, proprio al fine di poter disporre di conoscenze esaustive e facilitare l'utilizzo delle risorse esistenti su di un territorio che deve essere il più vasto possibile. Anche in Campania, con l'intervento effettuato sull'arenile dei Maronti, sebbene con un progetto pianificato per la protezione civile e sotto la spinta dell'emergenza, si è data vita ad un intervento qualificante con tale tecnica.

Sulla scia dell'esperienza acquisita, ci si è resi conto della necessità di regolamentare e disciplinare le funzioni delle singole Amministrazioni coinvolte, programmando gli interventi.

Le norme esistenti debbono essere oggetto di uno snellimento procedurale approvativo distinguendo tra il rispetto normativo esistente, dal rilascio autorizzativo che non deve mai ricadere nella discrezionalità.



Consiglio Regionale della Campania

La mancanza di chiarezza in proposito - ben lungi da costituire un sistema di garanzie per i pubblici interessi - ha comportato in Italia un ritardo nella realizzazione di tali interventi rispetto ad altre nazioni e comporta ancora oggi gravi problemi, che concretizzano rallentamenti e persino annullamenti di iniziative già programmate.

Non si deve arrivare, come è stato fatto con i Maronti, ad intervenire in forte ritardo, sotto la spinta dell'emergenza, dopo che si sono verificati danni ingenti e numerosi incidenti mortali causati dalla mancanza d'interventi propedeutici tesi alla sicurezza dell'arenile.

L'articolo 1 richiama le fondamentali norme di legge che hanno trasferito compiti e funzioni dallo Stato centrale alla Regione ed agli altri Enti Locali, attribuendo, in base a tale quadro normativo, i poteri in materia di ripascimento, sottolineando come tali funzioni debbano essere esercitate rispettando, in particolare, i principi della sostenibilità ambientale.

Il comma 3 si pone l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente, impedendo azioni che lo possano stravolgere.

Le tipologie di interventi che sono possibili sono suddivisi

a) nel ripristino dei profili costieri, ricreando situazioni storicamente documentabili

b) nella manutenzione dei profili costieri già oggetto di ripascimento e sottoposti a successiva erosione.

L'articolo 2 definisce il ruolo della Regione, sottolineando le funzioni ad essa proprie di programmazione degli interventi

Individua altresì il mezzo attraverso il quale queste funzioni si esercitano, in primo luogo i piani territoriali di coordinamento degli interventi di ripascimento, ribadendo la centralità del ruolo della concertazione con le altre Autonomie Locali ed i poteri dello Stato.

Nel predetto articolo viene attribuita anche ai Comuni la facoltà di proporre interventi di ripascimento di arenili che ricadano nel territorio di competenza.

Il Titolo II attribuisce ai diversi livelli delle Autonomie Locali funzioni specifiche nella materia. L'articolo 3 definisce le funzioni proprie della



Consiglio Regionale della Campania

Regione, fissando una griglia di regole e criteri tesi a garantire la qualità, l'efficacia, il rispetto dell'ambiente, l'omogeneità degli interventi.

L'articolo 4 specifica le competenze delle Province, mentre il 5 indica quali sono le funzioni attribuite ai Comuni, con particolare riferimento al ripristino dei profili costieri, già oggetto di ripascimento, successivamente erosi, alla difesa degli abitati e delle coste, alla tutela ecologica degli arenili

L'articolo 6 definisce le modalità di esercizio delle funzioni attribuite alla Regione, disciplinandone il finanziamento ed il trasferimento di risorse agli Enti Locali.

L'articolo 7 regola le modalità di approvazione dei progetti, ribadendo il rigoroso rispetto della sostenibilità ambientale ed indicando la Conferenza dei Servizi quale sede ad essa deputata.

L'articolo 8 definisce le norme attuative, precisando i tempi entro i quali la Giunta Regionale deve approvare criteri e regolamenti per le procedure previste.

L'articolo 9 promuove la Banca Dati del ripascimento, strumento indispensabile conoscitivo e di programmazione degli interventi, in particolare per la corretta utilizzazione delle cave sabbiose. L'articolo 10 istituisce la Commissione di programmazione, presieduta dall'Assessore al Demanio marittimo, cui sono chiamati a far parte 13 esperti, largamente rappresentativi delle professionalità e delle esperienze necessarie.

Prevede inoltre la presenza delle Amministrazioni Provinciali costiere e dei Comuni interessati.

L'articolo 11 definisce i poteri sostitutivi, che la Regione è tenuta ad attivare in caso di inadempienze degli Enti delegati.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto della legge)

1. In attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), la presente legge individua le funzioni riservate alla Regione e quelle trasferite agli Enti locali in materia di ripascimento degli arenili
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo del complesso delle attività economico-sociali esercitabili, della pianificazione integrata.
3. La presente legge programma e disciplina gli interventi di ripascimento degli arenili, così suddivisi:
 - a) Ripristino dei profili costieri, così come storicamente determinabili e documentati
 - b) Costituzione di profili costieri sabbiosi finalizzati unicamente alla difesa della costa e dei nuclei abitati
 - c) Manutenzione periodica dei profili costieri già oggetto di ripascimento, al fine di recuperare l'erosione successivamente verificatasi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
(Ruolo della Regione)

1. Alla Regione competono le funzioni di programmazione generale di pianificazione territoriale degli assetti costieri secondo i principi dello sviluppo sostenibile e del controllo della qualità degli interventi.
2. La Regione esercita tale funzione attraverso il piano territoriale di coordinamento degli interventi di ripascimento e gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale secondo il metodo della concertazione con gli Enti locali e le Amministrazioni dello Stato interessate e ferme restando le funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente.
3. Per l'attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, delle autorità portuali, nonché di soggetti privati, la Regione può avvalersi degli strumenti di programmazione negoziata.
4. La Regione promuove, sentite le Province e la Commissione di cui al successivo articolo 10 della presente Legge, sulla base delle indicazioni contenute nel piano territoriale di coordinamento degli interventi di ripascimento, anche su istanza delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, il coordinamento e lo sviluppo della progettazione e della realizzazione per il ripascimento degli arenili anche ai fini della protezione della coste e per l'ampliamento e la stabilizzazione delle spiagge.
5. La Regione esercita attività di coordinamento delle funzioni svolte dagli Enti locali attraverso indirizzi e direttive nelle materie della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO II
FUNZIONI IN MATERIA DI
RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI

Art. 3
(Competenze della Regione)

1. Nella materia oggetto del presente Titolo sono di competenza della Regione:

- a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 112/1998 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo ai materiali di risulta (come inerti) se compatibili ai predetti fini;
- b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;
- c) la promozione e il coordinamento, con le Province , i Comuni interessati, la Commissione di cui al successivo articolo 10 degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;
- d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a mantenere i profili costieri come risultanti da interventi di ripascimento, la cui competenza è assegnata ai Comuni interessati;
- e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali, l'evoluzione della dinamica costiera e la ricerca dei sedimenti necessari ai futuri interventi, sotto il controllo della Commissione di cui al successivo articolo 10;



Consiglio Regionale della Campania

f) il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione in materia ambientale;

g) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

2. I criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

3. In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali i criteri, i requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano direttamente alla progettazione e alla realizzazione delle opere ivi previste.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4
(Competenze delle Province)

1. Sono di competenza delle Province:

- a) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;
- b) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i Comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5
(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni:

- a) l'attivazione degli interventi stagionali di ripascimento volti a mantenere i profili costieri come risultanti da interventi di rinascimento;
- b) l'attuazione diretta degli interventi di cui alla lettera a), salvo eventuale rivalsa nei confronti del concessionario fruitore dell'arenile ricostruito;
- c) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;
- d) la pulizia e la messa in sicurezza delle spiagge non affidate in concessione;
- e) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Esercizio delle funzioni regionali)

1. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, in coerenza con le norme previste dall'Unione Europea per tale tipologia di progetti, ferma restando la potestà della Regione a provvedere con legge di programmazione di spesa con eventuali risorse aggiuntive.
2. La Regione attribuisce agli Enti locali le risorse idonee a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato o dall'Unione Europea.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO III PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Art. 7 (Approvazione dei progetti)

1. I progetti di cui all'articolo 3, comma 1 sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.
2. L'approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma promosso dalla Regione a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati alle opere, la Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, l'ASL competente per territorio, l'ARPAC, la Guardia Costiera, l'Autorità di Bacino ed altri soggetti che nel frattempo avessero maturato competenze e interessi specifici .
3. Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell'ambito della conferenza o dell'accordo di cui al comma 2. Data la particolare caratterizzazione degli interventi, le procedure per i ripascimenti saranno oggetto di regolamenti emanati dalla Giunta Regionale nel rispetto delle linee programmatiche del Piano.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8
(Norme attuative)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i criteri ed i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ed i regolamenti per le procedure attuative degli interventi di ripascimento.

2. La Giunta regionale , sentita la Commissione Consiliare permanente competente, determina le spese relative alle istruttorie preparatorie alla pianificazione ed ai controlli di cui all'articolo 3, comma 1 lettera f) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9
(Banca dati)

E' istituita, presso l'Assessorato Regionale al Demanio e Patrimonio la Banca Dati Ripascimento, con i seguenti scopi:

- a) Tenere nota di tutti gli interventi di ripascimento effettuati, ai sensi del comma 3 articolo 1 della presente legge;
- b) Costituire una base informativa dei giacimenti sabbiosi, individuati a largo e da utilizzare per le operazioni di ripascimento eventualmente implementandone la ricerca;
- c) Gestire la coltivazione delle cave marine individuate al fine di poter offrire agli utenti le risorse necessarie agli interventi di ripascimento.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

(Istituzione della Commissione di programmazione)

Per la programmazione degli interventi della presente legge è istituita una apposita Commissione, che esprime parere obbligatorio, presieduta dall'Assessore al Demanio marittimo suo delegato e da 13 componenti, così individuati:

- a) 2 esperti del settore demanio marittimo, che abbiano maturato esperienze specifiche, anche in collaborazione con i Comuni della Regione, in materia di concessioni demaniali ;
- b) 1 esperto con esperienze maturate nel settore del rinascimento;
- c) 1 componente, designato dalle Associazioni più rappresentative degli esercenti attività balneari e turistico ricreative;
- d) 3 esperti in materia di impatto ambientale;
- e) 3 componenti la Commissione Consiliare competente;
- f) 1 rappresentante designato da ciascuna Amministrazione Provinciale il cui territorio insista sulla fascia costiera.

I componenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono nominati dall'Assessore competente, secondo le leggi vigenti in materia e restano in carica per l'intera legislatura. Essi possono essere revocati dall'Assessore medesimo con decreto motivato. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti della materia. La Commissione è convocata dal Presidente su specifico ordine del giorno . I compiti di Segreteria sono svolti dal personale dell'Assessorato al Demanio marittimo.

Ai componenti viene corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza pari a quanto previsto dalla Legge Regionale n° del

Il Presidente invita a partecipare alle riunioni delegati delle Amministrazioni Comunali sul cui territorio ricadono gli interventi da effettuare.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11
(Potere sostitutivo)

1. In caso di mancata adozione di atti obbligatori da parti di Enti delegati (Province e Comuni) previsti da disposizioni di legge nazionali e regionali, il Presidente della Giunta, decorsi 180 giorni, applica i poteri sostitutivi previsti dalle vigenti leggi in materia.